

REGOLAMENTO (CE) N. 2072/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94, nonché modifica del regolamento (CE) n. 1585/2000 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 618/98⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione nel settore delle carni suine del regime previsto dagli accordi europei. Esso dev'essere modificato conformemente alle disposizioni concernenti il settore delle carni suine di cui al regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (2) Il rimborso dei dazi all'importazione sui prodotti di cui all'allegato I, parte A del regolamento (CE) n. 1898/97 nella versione precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, importati con titoli utilizzati a decorrere dal 1° luglio 2000, rientra nel campo d'applicazione degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000⁽⁵⁾.
- (3) Al fine di garantire la corretta gestione dei quantitativi occorre stabilire un termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingente.
- (4) Al fine di agevolare gli scambi di carni suine ed armonizzare i livelli delle cauzioni connesse ai titoli d'importazione nei settori delle carni occorre riesaminare l'importo della cauzione fissato dal regolamento (CE) n. 1898/97.

- (5) Si impone l'applicazione del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2000, parallelamente al regolamento (CE) n. 1727/2000.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1585/2000 della Commissione⁽⁶⁾ fissa i quantitativi, a norma del regolamento (CE) n. 1898/97, disponibili per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000. Esso dev'essere modificato conformemente ai nuovi quantitativi annuali figuranti all'allegato I del presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/97 è modificato nel modo seguente:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94».

2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 3, 4, H1, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 12/13, 14, 15, 16 e 17 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione».

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.⁽²⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.⁽³⁾ GU L 82 del 19.3.1998, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 53.